**Allegato 2**

STATUTO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Denominazione del gruppo o associazione studentesca che intende operare come gruppo organizzato all’interno dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 173, comma 2, del regolamento generale di Ateneo)***

Art. 1

# (Costituzione)

È costituito presso la sede di ……………… dell’Università Cattolica del Sacro Cuore il *gruppo o associazione studentesca* denominato/a**(1)** “…………………………………...”.

# Art. 2

# (Finalità)

Il movente associativo e gli scopi perseguiti(2) dal/dalla (*denominazione del gruppo o associazione studentesca*) sono i seguenti: ………………………………….

# Art. 3

# (Attività)

Per conseguire gli scopi di cui all’art. 2, il/la (*denominazione del gruppo o associazione studentesca*) si propone di svolgere le seguenti attività:

1………………….

2…………………

3…………………

# Art. 4

# (Organi)

## Gli organi del/della (*denominazione del gruppo o associazione studentesca*) sono:

1……………….

2……………….

3……………….

Lì, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(1)** Non è consentito il riconoscimento di gruppi o associazioni studentesche che utilizzino o richiamino denominazioni e simboli di gruppi parlamentari o consiliari, ovvero di partiti e movimenti politici. Non è altresì consentito**,** fatto salvo quanto previsto dal successivo periodo, il riconoscimento di gruppi o di associazioni ai quali non appartengano esclusivamente studenti dell’Università Cattolica. Ove i rispettivi statuti lo prevedano, possono continuare a far parte di gruppi o di associazioni, per un periodo non superiore a due anni, anche coloro che hanno conseguito un diploma di laurea o un diploma di laurea magistrale in Università Cattolica, purché non iscritti presso altri Atenei. In ogni caso solo gli studenti iscritti all’Università Cattolica possono sottoscrivere richieste intese a ottenere il rinnovo di gruppi o di associazioni e ricoprire il ruolo di rappresentante responsabile.

**(2)**Non è consentito il riconoscimento di gruppi o associazioni studentesche il cui movente associativo e gli scopi perseguiti non siano:

 a) attinenti alle attività di formazione universitaria;

b) conformi allo spirito e alle finalità dell’Università Cattolica, nonché alle previsioni del Codice etico.

* Si riporta l’art. 1 dello Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore:

*CARATTERE E FINALITÀ*

1. 1. L’Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, fondata dall’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, ente morale riconosciuto con Regio Decreto 24 giugno 1920, n. 1044, è stata, su iniziativa del detto Istituto, canonicamente eretta con decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi del 25 dicembre 1920, ed è stata giuridicamente riconosciuta con Regio Decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, quale Università libera. L’Università Cattolica è università non statale, persona giuridica di diritto pubblico, secondo le leggi vigenti.
2. 2. L’Università Cattolica è una comunità accademica che contribuisce allo sviluppo degli studi, della ricerca scientifica e alla preparazione dei giovani alla ricerca, all’insegnamento, agli uffici pubblici e privati e alle professioni libere. L’Università Cattolica adempie a tali compiti attraverso un’istruzione superiore adeguata e una educazione informata ai principi del cristianesimo, nel rispetto dell’autonomia propria di ogni forma del sapere, e secondo una concezione della scienza posta al servizio della persona umana e della convivenza civile, conformemente ai principi della dottrina cattolica e in coerenza con la natura universale del cattolicesimo e con le sue alte e specifiche esigenze di libertà.
3. 3. L’Università Cattolica, secondo lo spirito dei suoi fondatori, fa proprio l’obiettivo di assicurare una presenza nel mondo universitario e culturale di persone impegnate ad affrontare e risolvere, alla luce del messaggio cristiano e dei principi morali, i problemi della società e della cultura.
4. 4. L’Università Cattolica, nel perseguire i propri fini istituzionali, si avvale dell’autonomia che le è riconosciuta dall’art. 33 della Costituzione, nel rispetto dei principi contenuti negli accordi intercorsi tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e nella legislazione vigente.
5. 5. L’Università Cattolica, per il perseguimento di scopi coerenti con i propri fini istituzionali, può costituire o partecipare ad altri enti, istituzioni, società, consorzi e altre organizzazioni, la cui gestione sia improntata ai principi della trasparenza, dell’equilibrio e dell’autonomia economico-finanziaria.
* Il Codice etico è consultabile sul sito internet dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, al seguente link: <https://www.unicatt.it/Codice_eticoUC_dic2020.pdf>

**NOTA BENE**

1. Eventuali ipotesi di modifica al presente statuto vanno presentate al Rettore tramite la Direzione di sede competente, che ne verifica la conformità a quanto previsto dall’art. 2, commi 4 e 9, delle Disposizioni per il riconoscimento di gruppi o associazioni studentesche.
2. Il gruppo o l’associazione è tenuto a comunicare al Rettore, tramite la Direzione di sede competente, l’eventuale variazione del rappresentante responsabile (art. 2, comma 10, delle Disposizioni per il riconoscimento di gruppi o associazioni studentesche).
3. Qualora il gruppo o l’associazione studentesca sia costituito e legittimato, da soggetti diversi dall’Università Cattolica, ad operare esternamente all’Ateneo, è necessario allegare copia del relativo atto costitutivo (art. 2, comma 5, lettera a., delle Disposizioni per il riconoscimento di gruppi o associazioni studentesche) e i nominativi delle cariche sociali, sia interne all’Ateneo sia esterne, con l’indicazione della relativa scadenza. Copia dell’atto costitutivo dovrà essere consegnata alla competente Direzione di sede anche qualora la costituzione esterna intervenga in un momento successivo al riconoscimento interno all’Università Cattolica. Dovranno altresì essere comunicate al Rettore, tramite la Direzione di sede competente, eventuali modifiche all’atto costitutivo.
4. I gruppi e le associazioni studentesche sono invitati a partecipare attivamente alle iniziative e alle attività proposte dalle Facoltà e, più in generale, dall’Ateneo.